

## **Istruzioni operative di riferimento per l'attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria.**

### **Premessa**

Le definizioni nella stesura delle istruzioni operative di riferimento sono state adottate così come riportate nei testi normativi di riferimento.

I decreti ministeriali di lotta obbligatoria (nel seguito L.O.) stabiliscono l'obbligatorietà delle lotte, nel territorio della Repubblica Italiana, agli organismi nocivi (nel seguito O.N.) ed eventualmente ai loro vettori (è il caso dei fitoplasmi, trasmessi da specifici vettori). Tale obbligo è diretto non solo verso i Servizi Fitosanitari Regionali, che sono tenuti ad organizzare gli interventi previsti nel territorio di competenza, ma anche verso tutti gli operatori o soggetti che, a diverso titolo, devono sottostare alle prescrizioni riportate nel decreto ministeriale stesso ed a quelle successivamente impartite in base ad esso dalle autorità regionali competenti.

I decreti ministeriali prevedono ispezioni o monitoraggi annuali, nel territorio di competenza di ciascuna regione, diretti a rilevare la presenza dell'O.N. e, se del caso, del vettore. Le modalità e l'intensità dei controlli possono in parte essere già stabiliti nel decreto ministeriale. Il Servizio Fitosanitario Centrale (S.F.C.) definisce di norma delle linee operative o fissa dei criteri ai quali si devono conformare i programmi regionali.

Possono essere predisposte apposite reti di monitoraggio, oppure possono essere organizzati controlli mirati o a campione sulle piante ospiti nei vivai, luoghi di coltivazione, parchi, boschi, giardini privati e sui vegetali presso i magazzini di lavorazione e deposito.

I controlli possono essere visivi, diretti ad accertare la presenza di sintomi sospetti, o condotti su materiale asintomatico e, nel caso di insetti, con sistemi di cattura (trappole a feromoni o cromotattiche o altro).

Il materiale sospetto è oggetto di campionamento e successiva analisi di laboratorio secondo protocolli definiti da organismi ufficiali o ad attività di riconoscimento e classificazione, nel caso di insetti o nematodi, da parte di specialisti. Per l'attività di controllo ci si può avvalere di personale tecnico esterno, appositamente formato.

Tutte le attività vanno opportunamente verbalizzate. I dati raccolti vengono normalmente georeferenziati.

In questa fase è prevista la possibilità, da parte del S.F.R., di adottare provvedimenti cautelativi, commisurati al rischio, in attesa di conferma ufficiale (contrassegno del materiale, divieto di rimozione, ecc.).

Per gli O.N. di nuova introduzione è previsto l'obbligo da parte di chiunque denunciare la sospetta presenza di O.N..

Sono inoltre previste azioni di divulgazione verso tutti gli interessati attraverso incontri tecnici, schede divulgative, articoli, internet, ecc ..

Nei decreti ministeriali vengono definite le zone focolaio (singolo vegetale, un determinato appezzamento o campo, un insieme di appezzamenti o un'area avente un raggio di 0,5 - 1 km attorno al punto interessato) dove è stata accertata ufficialmente la presenza dell'O.N.. Nel focolaio vengono effettuati interventi finalizzati alla eradicazione in quanto ritenuta tecnicamente possibile. Tali interventi possono presentare aspetti di criticità, essendo obbligatori e a carico del conduttore del terreno comportando la distruzione di piante o restrizioni all'attività,. Per ovviare a questo in alcuni casi le regioni possono erogare contributi alle aziende interessate. E' sempre opportuno, se possibile, stabilire un rapporto di collaborazione con gli interessati.

Il focolaio e la relativa zona circostante, detta zona di sicurezza (che può avere un raggio variabile da 1 a 15 km), devono essere sottoposti a controllo negli anni successivi. Se nell'arco di due o tre anni non si riscontra più la presenza dell'O.N., il focolaio si considera eradicato e la zona di sicurezza decade.

Nei focolai e nelle zone di sicurezza può essere prevista la distruzione delle piante o parti di piante o comunque del materiale infetto. Può essere stabilito l'obbligo di trattamenti con prodotti fitosanitari.

Se lo smaltimento del materiale infetto avviene in altra regione andrà informato il Servizio Fitosanitario della regione di destinazione.

Se l'O.N. è stato introdotto attraverso il materiale di propagazione (piante, tuberi, ecc.) è prevista un'indagine volta ad accertare la provenienza della partita. Vengono, se del caso, informati i Servizi Fitosanitari di altre Regioni anche al fine di seguire il percorso e la destinazione finale di altro materiale di analoga provenienza.

In relazione alle caratteristiche dell'O.N. vengono vietati o limitati i trasporti dal focolaio o dalla zona di sicurezza di materiale vegetale, terreno o altro che possa comportare un rischio di diffusione. Un caso particolare è la limitazione alla movimentazione degli alveari nel caso dell'*Erwinia amylovora*.

Possono essere prese in considerazione, a seconda dei casi, altre misure fitosanitarie specifiche ritenute idonee dai Servizi fitosanitari regionali o previste dai decreti ministeriali.

Per l'attività vivaistica possono essere previste misure obbligatorie specifiche al fine di garantire l'assenza dell'O.N. sulle produzioni vivaistiche o sul materiale di moltiplicazione e tali misure sono strettamente correlate a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Oltre a controlli nei luoghi di produzione (es. campi di piante madri, barbatellai, ecc) e nel periodo vegetativo più indicato, possono essere previste analisi su campioni asintomatici e opportuni trattamenti con prodotti fitosanitari. Nel caso si riscontri la presenza dell'O.N. nei vivai andranno presi adeguati provvedimenti.

Nei decreti ministeriali possono essere definite altre tipologie di zone o fasce di territorio, che possono comprendere più Comuni, una o più Province o l'intera regione, in cui è stata comprovata la presenza dell'O.N. con un livello di diffusione tale (zone di insediamento) da non ritenere possibile un'eventuale azione di eradicazione. Possono altresì essere previste zone tampone o zone indenni in cui l'O.N. non è presente ma sono necessarie comunque misure specifiche per evitarne la diffusione.

Nelle zone di insediamento possono essere definite dai Servizi fitosanitari regionali ulteriori specifiche misure per limitare l'O.N..

I Servizi fitosanitari regionali devono comunicare tempestivamente ogni nuovo focolaio individuato al S.F.C. al quale annualmente, entro una data stabilita, viene inviata una relazione sui risultati delle ispezioni, delle indagini ed i provvedimenti adottati ai sensi delle lotte obbligatorie.

In applicazione di quanto previsto dai decreti ministeriali di L.O. eventuali provvedimenti adottati dal S.F.R. e comunicati ai destinatari possono prevedere la denuncia degli inadempienti ai sensi dell' art. 500 del codice penale.

Possono essere inoltre richiamate ed applicate sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite dalle Regioni con proprie leggi, ed è inoltre applicabile l'art. 54, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Nel momento in cui viene emanato un decreto ministeriale di lotta obbligatoria a livello nazionale il Settore Fitosanitario regionale (S.F.R.) entro 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, predisponde un avviso di avvio di procedimento delle attività regionali di attuazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio di procedimento deve essere adottato il provvedimento regionale di attuazione del decreto ministeriale di lotta obbligatoria.

## **APPLICAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI DI LOTTA OBBLIGATORIA IN PIEMONTE**

### **1) VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Il S.F.R. effettua una valutazione del rischio relativo all'O.N. nel contesto locale, considerando come fattori che determinano tale rischio la diffusibilità e la gravità nonché la probabilità che lo stesso O.N. sia introdotto e si diffonda nel territorio regionale.

La pericolosità dell'O.N. deve essere stimata sulla base di una reale possibilità da parte dello stesso :

- a produrre gravi danni al vivaismo regionale per la coltura ospite coltivata in regione e/o in Italia, U.E. e Paesi terzi;

- all'importanza che la coltura e le specie vegetali, oggetto del decreto ministeriale di L.O., rivestono nella regione, sia sotto il profilo economico, ambientale e sociale con riferimento alla tutela del territorio ed al mantenimento dell'attività agricola.

Qualora a seguito di tali valutazioni, non esista rischio per la regione, il S.F.R. predispone una determinazione dirigenziale (D.D.) di attuazione del decreto ministeriale di L.O. con O.N. assente e senza rischio di introduzione o danno economico.

Se il rischio esiste occorre operare in base alle seguenti situazioni:

- 1) O.N. non rilevato;
- 2) O.N. presente

## **2) O.N. NON RILEVATO: PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E PIANO DI PROFILASSI**

Qualora la valutazione del rischio sia consistente e l'O.N. non sia ancora stato ritrovato nel territorio regionale occorre predisporre una ricognizione del territorio.

### **2.1 Programma di monitoraggio dell'O.N.**

Il S.F.R. predispone annualmente un programma di monitoraggio del territorio definendo il numero di punti da monitorare, al fine di raccogliere dati rappresentativi sulla presenza dell'O.N..

Il numero di punti è definito sulla base della valutazione del rischio epidemico e in funzione dei seguenti fattori:

- aree in cui confluisce materiale vivaistico proveniente da altre regioni o dall'U.E. o da Paesi terzi in cui l'O.N. è presente;
- aree limitrofe alle aree in cui confluisce il materiale vivaistico
- aree dove è stata accertata la presenza di vettori dell'O.N.
- aree in cui si ritiene probabile l'introduzione e la diffusione del vettore, se esso è ancora assente.

Le modalità di raccolta dei dati è definita in relazione all'O.N. da accertare e possono prevedere:

- osservazioni dirette sulla vegetazione con rilievi di sintomi dell'O.N.;
- rilevazione della presenza di vettori dell'O.N. attraverso osservazioni dirette sulla vegetazione o avvalendosi di trappole a feromoni, cromotattiche e altro;
- analisi di laboratorio.

I dati relativi alle attività di monitoraggio devono essere georiferiti e supportati da documentazione fotografica; essi devono essere successivamente registrati in banche dati strutturate in modo tale da consentire la gestione dei dati stessi anche per mezzo di software GIS (Geographical Information System).

Ai fini della determinazione analitica deve essere predisposto un protocollo di campionamento, di analisi e di determinazione che sarà definito in relazione all'O.N. da accertare e dovrà tener conto dei seguenti aspetti:

- periodo fenologico dei vegetali interessati e del ciclo dell'O.N. ;
- rete di prelievo e modalità di conferimento;
- schede di accompagnamento dei campioni;
- modalità di conservazione;
- tempi di analisi;
- laboratori di riferimento;
- determinazione sistematica e allevamento (qualora l'O.N. sia un insetto).

Con riferimento ai diversi O.N. i monitoraggi sul territorio possono svolgersi nel corso della stagione vegetativa in funzione del periodo fenologico dei vegetali interessati e del ciclo dell'O.N..

Pertanto le attività devono essere concentrate anch'esse in un ristretto periodo di tempo, in particolare nelle stagioni di primavera ed estate, mediante l'inevitabile impiego di personale tecnico specializzato avventizio.

## **2.2 Piano di profilassi**

Qualora a seguito dei monitoraggi si accerti che l'O.N. non sia presente il S.F.R. predisporre un Piano di profilassi, al fine di una tempestiva intercettazione nei punti di maggior rischio di introduzione, che preveda una ricognizione del territorio attraverso un controllo periodico e randomizzato seguendo le linee riportate al punto 2.1.. Possono essere anche previste misure di contenimento di un vettore dell'O.N. e il divieto di impianto di specie vegetali potenzialmente ospiti.

Il S.F.R. predisporre una D.D. di attuazione del decreto ministeriale di L.O. con O.N. assente ma con rischio di introduzione.

## **3) O.N. PRESENTE**

Qualora l'O.N. sia presente il S.F.R. promuove un Tavolo di consultazione con i rappresentanti degli Uffici agricoli e forestali delle Province e i rappresentanti degli agricoltori per una valutazione tecnica sulle seguenti linee applicative:

- 3.1 Piano di contenimento e/o di eradicazione
- 3.2 Programma di informazione e formazione
- 3.3 Programma di aiuti

### **3.1 Piano di contenimento e/o di eradicazione**

Per ogni O.N. dovrà essere predisposto un Piano annuale di contenimento e/o eradicazione.

Il Piano deve coinvolgere gli enti presenti sul territorio e dotati di competenza in materia, quali le Amministrazioni Provinciali, le Organizzazioni Professionali degli agricoltori direttamente o tramite le loro Società di servizi, le Organizzazioni dei Produttori, le Cantine Sociali, le Centrali Cooperative, il CNR, gli Istituti Universitari, il Corpo Forestale dello Stato, i Liberi professionisti, l'IPLA, il CReSO, il C.S.I., anche attraverso apposite convenzioni.

Il coordinatore operativo dei Piani regionali è il S.F.R..

Per la predisposizione del Piano di contenimento occorre definire:

- 3.1.1 Zone con presenza dell'O.N.;
- 3.1.2 Ambito di applicazione e soggetti interessati;
- 3.1.3 Misure obbligatorie;
- 3.1.4 Programma di vigilanza sugli adempimenti.

#### **3.1.1 Zone con presenza dell'O.N.**

Sulla base di quanto previsto nei decreti ministeriali di riferimento il S.F.R. definisce alcune di queste zone:

- zona focolaio/area contaminata: zona in cui l'eradicazione è ritenuta tecnicamente possibile (singola pianta, un determinato appezzamento o campo, un insieme di appezzamenti o un'area avente un raggio di 0,5 - 1 km attorno al punto interessato);
- zona di sicurezza/zona cuscinetto/zona tampone/zona di contenimento: zona attorno al punto del focolaio o alla zona infestata o alla zona di insediamento; deve essere monitorata la presenza dell'O.N. per un certo numero di anni; tale zona può decadere nel caso in cui l'O.N. non venga più reperito;

- zona insediamento/zona infestata: zona in cui è stata comprovata la presenza dell'O.N. con un livello di diffusione tale da non ritenere possibile un'eventuale azione di eradicazione;
- zona indenne a rischio: zona in cui l'O.N. non è presente o è stato eradicato; sono necessarie misure specifiche per evitare la diffusione in tali zone.

### 3.1.2 Ambito di applicazione e soggetti interessati

L'ambito di applicazione della lotta obbligatoria riguarda tutte le piante sensibili all'O.N. presenti sul territorio regionale, comprese:

- Piante in giardini o terreni di pertinenza di costruzioni di qualsiasi tipologia.
- Piante collocate all'interno di collezioni o orti botanici.
- Campi sperimentali e collezione.
- Campi produzione sementi.
- Coltivazioni familiari.
- Sedi stradali.
- Boschi.
- Gerbidi.

In considerazione dell'ampio ambito di applicazione così definito, i soggetti interessati sono rappresentati da:

- Aziende di conferimento, confezionamento, lavorazione o stoccaggio.
- Aziende agricole.
- Ditte sementiere.
- Vivai.
- Privati ed enti comunque possessori di piante sensibili all'O.N.

Gli interventi sono obbligatori e a carico del conduttore e/o del proprietario.

### 3.1.3 Misure obbligatorie

#### 3.1.3.1 Misure in zona focolaio/area contaminata

In relazione alla tipologia dell'O.N. possono essere previsti:

- distruzioni di piante o parti di piante o del materiale infetto;
- restrizioni all'attività produttiva;
- obbligo di trattamenti con prodotti fitosanitari;
- divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno dei tali zone;
- divieto o limitazioni per il trasporto di materiale vegetale, terreno o altro che possa comportare un rischio di diffusione, dal focolaio o dalla zona di sicurezza;
- divieto di svolgere l'attività vivaistica;
- obbligo di effettuare pratiche agronomiche (rotazione, semine ritardate).

La zona focolaio e la zona di sicurezza sono sottoposte a controllo negli anni successivi alla loro delimitazione. Se nell'arco di due - tre anni non si riscontra più la presenza dell'O.N. il focolaio si considera eradicato e la zona focolaio e la relativa zona di sicurezza decadono.

#### 3.1.3.2 Misure in zona di sicurezza/zona cuscinetto/zona tampone/zona di contenimento

In relazione alla tipologia dell'O.N. possono essere previsti:

- divieto di impianto di specie vegetali potenzialmente ospiti;
- obbligo di trattamenti con prodotti fitosanitari;
- obbligo di effettuare pratiche agronomiche (rotazione, semine ritardate).

### 3.1.3.3 Misure in zona insediamento/zona infestata

In relazione alla tipologia dell'O.N. possono essere previsti:

- restrizioni all'attività produttiva (divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all'interno di tali zone);
- obbligo di trattamenti con prodotti fitosanitari;
- divieto di svolgere l'attività vivaistica;
- obbligo di effettuare pratiche agronomiche (rotazione, semine ritardate).

### 3.1.3.4 Zona indenne a rischio

In relazione alla tipologia dell'O.N. possono essere previsti:

- obbligo di trattamenti con prodotti fitosanitari;
- misure di prevenzione obbligatorie per l'attività vivaistica.

Il S.F.R. può mantenere per gli O.N. di recente introduzione un programma di monitoraggio nelle aree con presenza dell'O.N. al fine di verificarne l'eventuale eradicazione seguendo le modalità indicate al punto 2.1..

### 3.1.4 Programma di vigilanza sugli adempimenti

Il S.F.R. predispone annualmente accertamenti sull'applicazione dei decreti ministeriali di L.O. sulla base di segnalazioni provenienti dal territorio o raccolte direttamente dal S.F.R..

Il S.F.R. svolge inoltre azioni di vigilanza secondo le seguenti modalità a seconda delle caratteristiche dell'O.N. e del suo vettore:

- controllo casuale e randomizzato sul territorio al fine di verificare l'applicazione di misure specifiche;
- controllo su specifiche aree del territorio considerate critiche a causa della presenza di molteplici fattori che soli o in sinergia configurano un rischio particolare di introduzione e/o diffusione dell'O.N..

I controlli sulla filiera vivaistica e sementiera sono svolti annualmente su tutte le aziende interessate dall'applicazione di decreti ministeriali di L.O..

Il S.F.R., in seguito alle azioni di vigilanza sul territorio, predispone le ingiunzioni ai soggetti interessati indicando le specifiche misure obbligatorie e i tempi di realizzazione.

Il S.F.R. trascorso il tempo indicato sull'ingiunzione effettua il sopralluogo di verifica.

In caso di adempienza si archivia il procedimento.

In caso di inadempienza si avvia il procedimento di violazione penale e/o amministrativa.

## **3.2 Programma di informazione e formazione**

La Regione Piemonte, per mezzo del S.F.R., in collaborazione con Enti di ricerca, l'Istituto di Virologia Vegetale del C.N.R., il CReSO, l'IPLA, le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, attua iniziative di informazione e formazione dei tecnici e degli operatori agricoli.

A questo proposito si realizzano seminari ed incontri tecnici specifici sul territorio, articoli divulgativi, opuscoli contenenti informazioni sull'O.N., sito internet del S.F.R..

A seguito delle D.D. di attuazione dei decreti ministeriali di L.O., il S.F.R. informa tutti i Comuni interessati dall'applicazione delle misure obbligatorie.

## **3.3 Programma di aiuti**

Le misure obbligatorie disposte dal S.F.R. devono essere attuate a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. Occorre comunque tenere in considerazione che nell'applicazione dei decreti ministeriali di L.O. possono presentarsi aspetti di criticità: il S.F.R. deve dunque operare stabilendo un rapporto di collaborazione con gli interessati.

La Regione Piemonte, allo scopo di sostenere il programma di contenimento dell'O.N., solo nella prima fase di comparsa dell'O.N. stesso e in relazione alla gravità della situazione sul territorio regionale e alla disponibilità finanziaria, potrà prevedere contributi ai produttori a titolo di rimborso per sostenere l'estirpo delle piante infette, la distruzione, il reimpianto di colture produttive interamente estirpate, il mancato reddito, predisponendo, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, le modalità e/o i procedimenti connessi a tali aiuti.

Il S.F.R. predispone una D.D. di attuazione del decreto ministeriale di L.O. con O.N. presente.

#### **4) VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

Al termine di ogni anno di attività il S.F.R. esegue una analisi dell'attività svolta e dei risultati ottenuti e verifica la necessità di effettuare una revisione delle determinazioni dirigenziali di attuazione dei decreti ministeriali di L.O..

Il S.F.R. trasmette al Ministero per le politiche Agricole e Forestali una dettagliata relazione sulle attività di monitoraggio e di vigilanza eseguite sul territorio di competenza.

**DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI DI LOTTA OBBLIGATORIA EMANAZIONE DECRETO MINISTERIALE L.O.**

